

Regolamento
della Comproprietà

DOMINA
VENEZIA

è una proposta



DOMINA VENEZIA

***REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
PLANIMETRIE
TABELLA DECIMILLESIMALE
CALENDARIO PERIODI
CAPITOLATO DEI SERVIZI ALBERGHIERI
LISTINO PREZZI 2004***

"DOMINA VENEZIA"

ISOLA DELLA GIUDECCA

REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ

ARTICOLO 1

- 1.1.** *Il presente Regolamento viene formato ai sensi dell'art. 1106 C.C. per disciplinare l'amministrazione ed il miglior godimento della cosa comune, denominata "Domina Venezia".*
- 1.2.** *Esso è accettato da tutti i partecipanti alla comproprietà ed ha dunque effetto, secondo quanto previsto dall'art. 1107 C.C., anche per i loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.*
- 1.3.** *Ai fini del presente Regolamento deve intendersi per "cosa comune" il complesso immobiliare costituito da trenta "unità ricettive", censito al catasto fabbricati, sezione Venezia, al foglio 18, con il mappale 192, subalterni 13 e 14.*
- 1.4.** *Tale complesso risulta riprodotto nel tipo planimetrico unito al presente regolamento sotto la lettera "A".*
- 1.5.** *Sono compresi nella comproprietà tutti i beni mobili che costituiscono l'arredamento e la dotazione del complesso, quali risultanti dal documento allegato all'atto Notaio Massimo Linares di Milano rep. n. 18390/7761 del 5.10.2004.*
- 1.6.** *Il domicilio della comproprietà è in Comune di Venezia, Isola della Giudecca, Corte Ferrando n. 409/c e 409/d.*

ARTICOLO 2

- 2.1.** *Il concorso dei partecipanti alla comproprietà è in proporzione delle rispettive quote.*
- 2.2.** *Al presente Regolamento sono uniti rispettivamente tolto le lettere "B" e "C" una tabella decimillesimale di partecipazione alla comproprietà ed un calendario dei periodi di godimento turnario.*

ARTICOLO 3

- 3.1.** *La quota di comproprietà indivisa può formare oggetto di trasferimento per l'intero - od anche frazionatamente su autorizzazione di tutti gli altri comproprietari - anche con atto tra vivi.*
- 3.2.** *L'avente causa dovrà tuttavia, perchè l'acquisto sia da lui opponibile alla comproprietà, e salvo ogni diverso effetto, comunicare con lettera raccomandata all'Amministratore della comproprietà l'avvenuto trasferimento, indicando le proprie generalità, domicilio e codice fiscale e, ove richiesto dall'Amministratore, consegnando copia autentica del titolo d'acquisto.*
- 3.3.** *L'avente causa è obbligato in solido con il proprio dante causa per ogni preesistente onere, anche finanziario, nei confronti dell'organizzazione della comproprietà.*

ARTICOLO 4

- 4.1.** *L'esistenza dei servizi di natura alberghiera all'interno del "Complesso" è necessariamente connaturata alla destinazione dei beni oggetto di comproprietà; il mantenimento della destinazione alberghiera ed il corretto funzionamento dei servizi relativi devono ritenersi indispensabili, irrinunciabili ed immodificabili da parte di ogni singolo partecipante alla comproprietà.*
- 4.2.** *L'azienda alberghiera è esercitata all'interno del "Complesso" da impresa specializzata dotata di propria organizzazione di mezzi e personale, con le modalità previste dal "Capitolato" unito al presente regolamento sotto la lettera "D".*
- 4.3.** *Il titolare, a qualsiasi titolo dell'azienda alberghiera esercitata all'interno del "Complesso", si obbliga a fornire ai "comproprietari" i servizi di cui al "Capitolato".*
- 4.4.** *L'Amministratore della comproprietà è espressamente delegato a vigilare sull'osservanza di quanto previsto dal predetto "Capitolato", anche quale mandatario dei singoli partecipanti nonchè a sottoscrivere accordi, anche separati, con il "Gerente Alberghiero", disponendo di tutti gli occorrenti poteri.*

ARTICOLO 5

- 5.1.** *Ogni partecipante alla comproprietà deve contribuire alle spese nella misura di cui al 2° comma dell'art. 1101 C.C., a semplice richiesta dell'Amministratore, ed in nessun caso può sottrarsi al loro pagamento.*
- 5.2.** *Le somme devono essere corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Amministratore della comproprietà e, per il caso di ritardo, dovranno essere maggiorate di un interesse di mora capitalizzato annualmente in misura pari al tasso Euribor/365, a sei mesi, aumentato di due punti.*

- 5.3. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento di cui sopra, l'Amministratore potrà richiedere all'Autorità Giudiziaria decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del partecipante moroso.
- 5.4. L'Amministratore potrà delegare l'esazione delle somme dovute, in tutto o in parte, al gerente dell'azienda alberghiera.

ARTICOLO 6

- 6.1. L'amministrazione ordinaria e la rappresentanza attiva e passiva della proprietà sono delegate ad un Amministratore, anche estraneo alla proprietà stessa, nominato dall'Assemblea dei partecipanti alla proprietà; l'Amministratore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
- 6.2. All'Amministratore spetta un compenso annuo stabilito sulla base delle tariffe professionali dei ragionieri e periti, oltre al rimborso delle spese vive documentate o documentabili (postali, fotocopie, cancelleria ed eventuali di altra natura).
- 6.3. Sono tra l'altro compiti dell'Amministratore:
- conservare ed aggiornare l'elenco dei partecipanti alla proprietà;
 - curare l'osservanza del presente Regolamento;
 - provvedere, in proprio o mediante attività di terzi, alla conservazione dei beni oggetto di proprietà, nonché all'esecuzione di ogni tipo di lavoro che reputi, a suo giudizio, urgente ed indifferibile salvo, in quest'ultimo caso, riferirne alla prima assemblea;
 - incassare le somme dovute dai partecipanti alla proprietà, anche utilizzandole per la conservazione e la manutenzione della cosa comune;
 - rappresentare permanentemente i partecipanti alla proprietà nei rapporti con l'impresa di gestione alberghiera; incassare gli eventuali corrispettivi delle convenzioni stipulate con tale impresa di gestione, depositandoli in apposito conto fruttifero presso le banche, ai fini di destinarli alla copertura delle spese relative alla cosa comune ivi compresa l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera "c";
 - compiere atti conservativi dei diritti inerenti la cosa comune;
- 6.4. Qualora l'Amministratore manchi o sia cessato dal suo incarico senza che sia stato nominato alcuno in sua vece, esso è sostituito, ai soli fini della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore, dal "Primo Delegato" - o in mancanza di questi dal "Delegato Supplente" - che dovrà provvedere senza indugio.

ARTICOLO 7

- 7.1. Entrambi i "Delegati" anche estranei alla proprietà sono nominati dall'assemblea contestualmente all'Amministratore e durano in carica tre esercizi.
- 7.2. Agli stessi sono demandate le funzioni di cui al precedente articolo 6.4 ed al successivo 8.

ARTICOLO 8

- 8.1. L'assemblea dei partecipanti alla proprietà provvede alla nomina dell'Amministratore e dei Delegati; all'esame ed all'approvazione del conto preventivo e del conto consuntivo ed alla ripartizione delle spese; a deliberare sulle innovazioni dirette al miglioramento della cosa comune od a rendere più comodo o redditizio il godimento; a deliberare in genere sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 8.2. L'assemblea dei partecipanti si riunisce annualmente, senza necessità di avviso di convocazione, presso il domicilio della proprietà, alle ore dieci della seconda domenica del mese di marzo di ogni anno, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- esame ed approvazione del conto consuntivo e preventivo;
 - ripartizioni delle spese.
- Qualora fosse necessario, per qualsiasi motivo, l'ordine del giorno comprenderà anche il seguente argomento:
- nomina dell'Amministratore e dei Delegati.
- Il conto consuntivo ed il conto preventivo saranno depositati, in uno con i giustificativi, presso il domicilio della proprietà al fine di consentirne il previo esame agli interessati almeno trenta giorni prima della data di riunione dell'assemblea.
- 8.3. Alla convocazione dell'assemblea che abbia per oggetto argomenti diversi da quelli di cui al precedente comma provvede l'Amministratore, di propria iniziativa o su richiesta di un numero di partecipanti alla proprietà titolari di quote complessivamente pari ad almeno un sesto del totale.
- 8.4. La convocazione di cui al comma che precede, deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al più tardi trenta giorni prima della data prevista, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno.
- 8.5. La partecipazione all'assemblea può avvenire anche a mezzo di rappresentante. I partecipanti alla proprietà che non siano personalmente presenti in sede assembleare, o che non abbiano provveduto a conferire apposita delega a terzi, sono rappresentati dal Primo Delegato o qualora questi non possa o non voglia, dal Delegato Supplente, salva loro diversa manifestazione di volontà da comunicarsi all'Amministratore con raccomandata con ricevuta di ritorno che deve pervenire al domicilio della proprietà almeno tre giorni prima della data dell'assemblea.

ARTICOLO 9

9.1. *L'esercizio finanziario annuale chiude il 30 novembre di ogni anno.*

ARTICOLO 10

10.1. *Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rendono applicabili agli artt. 1105, 1108 e 1109 C.C., nonché ad integrazione di questi ed in via analogica, l'art. 1136 C.C. oltre alle disposizioni di attuazione a tali norme afferenti.*

(Norma transitoria che sarà inserita nei singoli atti di acquisto)

La società venditrice si riserva il diritto di unire alle porzioni immobiliari che attualmente compongono la comproprietà, altri locali attigui, ora di proprietà di terzi, facenti parte del medesimo fabbricato.

In tale evenienza, la stessa provvederà, a propria cura e spesa, a collegare ed adeguare gli accessi, nonché ogni altro impianto, a perfetta regola d'arte.

A tali ampliamenti sarà attribuita una quota decimillesimale dell'intera comproprietà, con una corrispondente diminuzione delle attuali quote, fermi peraltro i diritti oggi attribuiti agli originari comproprietari; la società venditrice sarà titolare della quota riferita a tali ampliamenti.

A cura dell'Amministratore della comproprietà ed a spese della società venditrice sarà demandata a professionista iscritto al Collegio dei geometri di Venezia la redazione di una nuova tabella decimillesimale che rispecchi i criteri predetti, da attuare nel caso mediante riparametrazione delle attuali quote, e ciò anche ai fini della determinazione dell'oggetto del presente contratto.

Una volta ultimati i collegamenti, la comproprietà risulterà quindi allargata ai nuovi ampliamenti.


Il diritto così riservato alla società venditrice potrà essere esercitato senza che la stessa debba corrispondere alcunchè ai comproprietari e dovrà intendersi automaticamente estinto, qualora non venisse esercitato, con l'avvenuto acquisto dei locali attigui da collegare all'attuale proprietà, entro il 31 dicembre 2016.

In tal caso, la comproprietà risulterà allargata ai locali, o all'eventuale minore parte degli stessi, così acquistati dalla società venditrice.


In relazione alle opere sopra previste, la parte acquirente dà mandato irrevocabile alla società venditrice, nel caso con espressa facoltà a contrarre con se stessa, ai sensi degli artt. 1723, comma 2, e 1395 Codice Civile, perchè richieda qualunque tipo di autorizzazione edilizia, anche in variante, che si rendesse necessaria, con facoltà di sottoscrivere qualsiasi convenzione od atto unilaterale di natura urbanistica di cui venisse richiesta dalle competenti autorità.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ


ESTRATTO MAPPA
COMUNE: VENEZIA
SEZ. VENEZIA
FG. 18 - Mapp. 192




PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ

TABELLA DECIMILLESIMALE

Numero Suite	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Tipologia	M 1	M 2	M 2	M 2	M 2	M 2	M 2	M 2+1	M 2	M 2+1
Periodo	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi
1	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
2	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
3	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
4	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
5	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
6	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
7	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
8	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
9	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
10	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
11	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
12	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
13	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
14	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
15	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
16	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
17	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
18	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
19	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
20	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
21	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
22	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
23	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
24	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
25	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
26	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
27	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
28	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
29	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
30	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
31	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
32	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
33	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
34	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
35	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
36	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
37	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
38	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
39	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
40	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
41	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
42	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
43	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
44	3,971	6,517	6,156	6,156	5,453	5,985	5,985	6,517	6,517	6,156
45	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
46	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
47	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
48	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
49	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
50	2,508	4,116	3,888	3,888	3,444	3,780	3,780	4,116	4,116	3,888
51	4,598	7,546	7,128	7,128	6,314	6,930	6,930	7,546	7,546	7,128
52	6,897	11,319	10,692	10,692	9,471	10,395	10,395	11,319	11,319	10,692

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ

TABELLA DECIMILLESIMALE

Numero Suite	011	012	013	101	102	103	104	105	106	107
Tipologia	M 2+1	M 2+1	M 1	M 2	M 2	M 1	M 2	M 2+1	M 2+1	M 2
Periodo	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi
1	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
2	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
3	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
4	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
5	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
6	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
7	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
8	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
9	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
10	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
11	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
12	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
13	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
14	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
15	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
16	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
17	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
18	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
19	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
20	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
21	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
22	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
23	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
24	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
25	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
26	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
27	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
28	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
29	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
30	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
31	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
32	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
33	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
34	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
35	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
36	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
37	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
38	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
39	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
40	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
41	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
42	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
43	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
44	6,156	6,517	2,204	7,068	7,068	6,156	8,531	8,873	8,873	8,531
45	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
46	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
47	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
48	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
49	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
50	3,888	4,116	1,392	4,464	4,464	3,888	5,388	5,604	5,604	5,388
51	7,128	7,546	2,552	8,184	8,184	7,128	9,878	10,274	10,274	9,878
52	10,692	11,319	3,828	12,276	12,276	10,692	14,817	15,411	15,411	14,817

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ

TABELLA DECIMILLESIMALE

Numero Suite	108	109	201	202	203	204	205	206	207	208
Tipologia	M 2	M 2	M 2+1	M 2+1	M 2+1	M 1	M 2	M 2	M 2	M 2
Periodo	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi	Deci- millesimi
1	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
2	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
3	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
4	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
5	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
6	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
7	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
8	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
9	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
10	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
11	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
12	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
13	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
14	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
15	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
16	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
17	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
18	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
19	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
20	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
21	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
22	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
23	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
24	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
25	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
26	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
27	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
28	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
29	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
30	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
31	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
32	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
33	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
34	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
35	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
36	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
37	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
38	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
39	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
40	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
41	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
42	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
43	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
44	9,424	9,424	5,263	5,263	5,263	4,161	5,453	5,453	5,453	5,453
45	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
46	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
47	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
48	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
49	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
50	5,952	5,952	3,324	3,324	3,324	2,628	3,444	3,444	3,444	3,444
51	10,912	10,912	6,094	6,094	6,094	4,818	6,314	6,314	6,314	6,314
52	16,368	16,368	9,141	9,141	9,141	7,227	9,471	9,471	9,471	9,471

ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO DELLA COMPROMIETÀ

CALENDARIO PERIODI DA DOMENICA A DOMENICA

MONTH / MOIS / DOMAT	JAN / JAN / JAN		FEB / FEB / FEB		MAR / MAR / MAR		APR / AVR / APR		MAY / MAY / MAY		JUN / JUN / JUN		JUL / JUL / JUL		AUG / AGOT / AUG		SEP / SEP / SEP		OCT / OCT / OCT		NOV / NOV / NOV		DEC / DEC / DEZ																																												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53														
2002	2058	06	13	20	27	03	10	17	24	31/3	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30/6	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	13	20	27	03/11	10	17	24	01/12	08	15	22	29	-																	
2003	2059	05	12	19	26	02	09	16	23	30/3	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29/6	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	02/11	09	16	23	30	07	14	21	28	-																					
2004	2060	04	11	18	25	01	08	15	22	29/2	07	14	21	28/3	04	11	18	25	02	09	16	23	30/5	06	13	20	27/6	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2005	2061	02	09	16	23	30/1	06	13	20	27/2	05	12	19	26/3	04	11	18	25	01	08	15	22	29/5	05	12	19	26/6	03	10	17	24	31/7	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	-													
2006	2062	01	08	15	22	29/1	05	12	19	26/2	04	11	18	25/3	03	10	17	24	01	08	15	22	29/4	04	11	18	25/6	02	09	16	23	30/7	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	-												
2007	2063	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	04	11	18	25	02	09	16	23	30	07	14	21	28	05	12	19	26	02/11	09	16	23	30	07	14	21	28	05	12	19	26	-																		
2008	2064	06	13	20	27	03	10	17	24	02	09	16	23	30/3	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29/6	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	-									
2009	2065	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29/3	05	12	19	26	03	10	17	24	31/5	07	14	21	28/6	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2010	2066	03	10	17	24	31/1	07	14	21	28/2	07	14	21	28/3	04	11	18	25	02	09	16	23	30/5	06	13	20	27/6	05	12	19	26	03	10	17	24	31/7	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	-									
2011	2067	02	09	16	23	30/1	06	13	20	27/2	05	12	19	26/3	04	11	18	25	01	08	15	22	29/4	06	13	20	27/5	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-				
2012	2068	01	08	15	22	29/1	05	12	19	26/2	04	11	18	25/3	03	10	17	24	01	08	15	22	29/4	06	13	20	27/5	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-				
2013	2069	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31/3	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30/6	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-									
2014	2070	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30/3	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29/6	05	12	19	26	03	10	17	24	31/7	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	-									
2015	2071	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29/3	05	12	19	26	03	10	17	24	31/5	07	14	21	28/6	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2016	2072	03	10	17	24	31/1	07	14	21	28/2	06	13	20	27/3	03	10	17	24	01	08	15	22	29/5	05	12	19	26/6	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2017	2073	01	08	15	22	29/1	05	12	19	26/2	05	12	19	26/3	02	09	16	23	30/4	07	14	21	28/5	04	11	18	25/6	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-				
2018	2074	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30/7	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-									
2019	2075	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31/3	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30/6	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-									
2020	2076	05	12	19	26	02	09	16	23	01	08	15	22	29/3	05	12	19	26	03	10	17	24	31/5	07	14	21	28/6	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-
2021	2077	03	10	17	24	31/1	07	14	21	28/2	07	14	21	28/3	04	11	18	25	02	09	16	23	30/5	06	13	20	27/6	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2022	2078	02	09	16	23	30/1	06	13	20	27/2	06	13	20	27/3	03	10	17	24	01	08	15	22	29/4	06	13	20	27/5	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-				
2023	2079	01	08	15	22	29/1	05	12	19	26/2	05	12	19	26/3	02	09	16	23	30/4	07	14	21	28/5	04	11	18	25/6	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-				
2024	2080	07	14	21	28	04	11	18	25	03	10	17	24	31/3	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30/6	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-									
2025	2081	06	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30/3	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29/5	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2026	2082	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29/3	05	12	19	26	03	10	17	24	31/5	07	14	21	28/6	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	-													
2027	2083	03	10	17	24	31/1	07	14	21	28/2	07	14	21	28/3	04	11	18	25	02	09	16	23	30/5	06	13	20	27/6	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-													
2028	2084	02	09	16	23	30/1	06	13	20	27/2	05	12	19	26/3	02	09	16	23	30/4	07	14	21	28/5	04	11	18	25/6	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01/9	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	-				
2029	2085	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16																													

ALLEGATO "D" AL REGOLAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
CAPITOLATO DEI SERVIZI ALBERGHIERI DEL "DOMINA VENEZIA"
(unito al regolamento della comproprietà)

Definizioni:

1. **"Hotel"** - immobile in Comune di Venezia, Isola della Giudecca, identificato nell'articolo 1 del Regolamento della comproprietà che si trova all'allegato Notaio Massimo Linares di Milano rep. n. 18391/7762 del 5.10.2004;
2. **"Gerente"** - titolare, a qualsiasi titolo, dell'azienda alberghiera esercitata all'interno dei locali dell'"Hotel";
3. **"Comproprietari"** - partecipanti, per quote di comproprietà indivisa, alla comproprietà denominata "Domina Venezia";
4. **"Unità Ricettive"** - oggetto fra l'altro della comproprietà.

ARTICOLO 1

- 1.1. Il "Gerente" si obbliga a curare l'organizzazione, la gestione e l'erogazione ai "comproprietari" dei seguenti servizi afferenti l'"Hotel":
- a) reception;
 - b) fornitura dell'energia elettrica;
 - c) telefono;
 - d) bar;
 - e) fornitura di biancheria da bagno e da letto nelle "unità ricettive";
 - f) lavanderia;
 - g) fornitura di acqua calda e fredda;
 - h) pulizia dell'"Hotel";
 - i) smaltimento dei rifiuti di ogni genere;
 - l) gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti dell'"Hotel";
 - m) custodia e manutenzione ordinaria dell'"Hotel";
 - n) controllo per il caso di danneggiamenti al complesso ad opera di "comproprietari" o di terzi;
 - o) esazione nei confronti dei "comproprietari", su delega dell'Amministratore della comproprietà, delle spese afferenti la comproprietà stessa.

ARTICOLO 2

- 2.1. La prestazione di servizi a terzi e lo svolgimento della usuale attività d'impresa da parte del "gerente" alberghiero non comporta alcun obbligo di corrispettivo in favore dei "comproprietari".
- 2.2. I "comproprietari" ovvero gli altri soggetti di cui al successivo articolo 6 sono tenuti al rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso dei locali e dei servizi alberghieri.

ARTICOLO 3

- 3.1. Per i "comproprietari", il "gerente" alberghiero applicherà le tariffe stabilite nelle tabelle "A" e "B", qui unite in calce, e riferite all'anno 2004, che sono state e saranno aggiornate ogni anno, secondo i criteri di adeguamento di cui al successivo articolo 4.
- 3.2. Il "gerente" alberghiero non potrà, salvo convenzione, applicare a terzi che non siano "comproprietari" tariffe inferiori a quelle indicate nella allegata tabella "B", colonna "Pubblico Ordinario"; detti importi minimi si intenderanno adeguati ogni anno in base ai medesimi criteri di aggiornamento di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4

- 4.1. L'ammontare dei corrispettivi di cui alla tabella "A", varierà in proporzione alla variazione del "totale costo orario" aumentata di 1 punto percentuale di un dipendente di IV° livello del settore turistico-alberghiero della provincia di Venezia, intervenuta tra il 1° agosto ed il 31 luglio dell'anno precedente. Poichè l'importo delle tariffe di cui alla tabella "A" è comprensivo sia di IVA che delle tasse e concessioni locali, detto importo potrà comunque variare in dipendenza dei predetti tributi.
- 4.2. È concesso al "gerente" alberghiero la variazione dei prezzi di cui alla tabella "B"; tali variazioni non potranno avere luogo se non in proporzione ai maggiori esborsi cui il gerente alberghiero dovrà fare fronte per procurarsi i beni di consumo.

ARTICOLO 5

- 5.1. I "comproprietari" al fine di ottenere il trattamento tariffario loro riservato dal presente capitolato, hanno l'onere di confermare la loro presenza per il periodo loro spettante e dovranno provvedere al versamento dei corrispettivi al "gerente" alberghiero 150 giorni prima dell'inizio del periodo stesso, mediante addebito su un proprio c/c bancario, a mezzo R.I.D.
- 5.2. Nel caso in cui il "comproprietario" non provveda alla conferma e al pagamento di cui al comma precedente, il "gerente" avrà facoltà di richiedere allo stesso di corrispondere, a titolo di penale, le somme previste dalla tabella "A", in quanto anche comprensive degli oneri di cui all'articolo 5 del regolamento della comproprietà.
Tuttavia il "comproprietario" potrà rinunciare al soggiorno per il periodo a lui spettante, dandone preavviso scritto al "gerente" alberghiero, ogni anno, 150 giorni prima dell'inizio del periodo stesso; in tal caso il "gerente" alberghiero potrà liberamente disporre del periodo stesso.
- 5.3. Ogni mancato o ritardato versamento dei corrispettivi di cui ai commi precedenti comporterà implicita disdetta della prenotazione della camera e del periodo di soggiorno ed il "gerente" alberghiero non sarà più tenuto a garantire alloggio al "comproprietario" inadempiente se non entro i limiti di concreta ed attuale disponibilità delle camere.
- 5.4. Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti per la fruizione dei servizi accessori, e dunque in forza alla tabella "B", gli stessi dovranno essere saldati presso la "reception" al termine di ogni periodo di soggiorno.

ARTICOLO 6

- 6.1. Il "comproprietario", previo l'adempimento di quanto previsto dall'art. 5.1., potrà concedere a terzi il soggiorno, dandone comunicazione scritta al gerente alberghiero e fermo restando quanto previsto all'articolo precedente.
- 6.2. Il "comproprietario" rimane comunque solidalmente responsabile nei confronti del "gerente" alberghiero per tutte le obbligazioni passive facenti capo al temporaneo fruitore.

ARTICOLO 7

- 7.1. Il "gerente" alberghiero deve, a propria cura e spese, ottenere, dalle competenti autorità, e successivamente mantenere, le autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività alberghiera.
- 7.2. Il "gerente" alberghiero assume veste di unico responsabile nei confronti delle autorità competenti, dei "comproprietari" e dei terzi, per ogni eventuale conseguenza dannosa derivante dallo svolgimento dell'attività alberghiera e delle altre funzioni previste dal presente capitolato.

ARTICOLO 8

- 8.1. Il "gerente" alberghiero è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, adeguata copertura assicurativa per danni derivanti a carico dei condomini, dei dipendenti e di terzi, verificati a causa o in occasione della prestazione dei servizi alberghieri.

ARTICOLO 9

- 9.1. Il "gerente" alberghiero si obbliga ad impiegare, nello svolgimento della propria attività, un numero di addetti idoneo ad offrire un servizio alberghiero a livello quattro stelle.

ARTICOLO 10

- 10.1. Con riferimento all'elenco dei servizi previsto nell'articolo 1 del presente capitolato, si specifica quanto segue:

a) **Reception**

- a.1. nei periodi di apertura, il servizio di reception sarà in funzione 24 ore su 24;
a.2. la reception comprende i servizi di recapito messaggi telefonici e postali;

b) **Telefono**

- b.1. il centralino telefonico sarà in funzione 24 ore su 24 per tutto il periodo di apertura;

c) **Bar**

- c.1. l'accesso della clientela al bar dovrà essere garantito ogni giorno almeno a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 24.00;

d) **Pulizia**

- d.1. il "gerente" alberghiero dovrà provvedere alla necessaria pulizia dell'"Hotel";
d.2. la pulizia radicale delle camere dovrà essere effettuata almeno una volta alla settimana, il riassetto tutti i giorni ed il cambio della biancheria due volte alla settimana.

e) Gestione e manutenzione degli impianti

e.1. il "gerente" alberghiero avrà cura del regolare funzionamento degli impianti.

f) Danni agli arredi e corredi

f.1. il "gerente" alberghiero sarà tenuto a farsi carico del costo di ripristino, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, nel caso di danni alle camere o agli arredi e corredi in esse contenuti, arrecati dal pubblico ordinario e da dipendenti dal "gerente" alberghiero.

g) Manutenzione ordinaria della "Comproprietà"

g.1. la manutenzione ordinaria della "Comproprietà" è a carico del "gerente" alberghiero;

g.2. il "gerente" alberghiero dovrà informare prontamente l'Amministratore della comproprietà sia dei lavori effettuati per ordinaria manutenzione sia delle eventuali necessità di lavori di competenza della comproprietà stessa;

g.3. in caso di urgenza il "gerente" alberghiero potrà effettuare anche interventi estranei all'ordinaria manutenzione, salvo rivalsa nei confronti della Comproprietà.

ARTICOLO 11

11.1. In caso di inadempimento, da parte del "gerente", alle obbligazioni dal medesimo assunte nel presente capitolato, lo stesso sarà tenuto a corrispondere ai "comproprietari" e per essi all'Amministratore della comproprietà una penale, salva la risarcibilità di ulteriori danni.

11.2. La penale viene così determinata:

- nel caso di interruzione nell'erogazione dei servizi tale da rendere impossibile la fruizione delle prestazioni di natura alberghiera, in misura pari alla tariffa di cui alla tabella "A";
- nel caso di prestazione di servizi non corrispondenti al livello previsto al precedente articolo 9, in misura pari al venti per cento della tariffa di cui sopra.

ARTICOLO 12

12.1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente capitolato, sarà deferita alla decisione, quale arbitro unico, di persona esperta nominata dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, su istanza di parte.

12.2. L'arbitro deciderà quale amichevole compositore e senza formalità di procedura, fatta salva l'osservanza del principio del contraddittorio, con lodo non impugnabile entro quarantacinque giorni dalla richiesta di una o di entrambe le parti.

DOMINA VENEZIA

TARIFFE AGEVOLATE STAGIONE 2004

TABELLA A

	<i>Periodi dal n° 1 al n° 7 e dal n° 44 al n° 50</i>	<i>Periodi dal n° 8 al n° 43 e periodi 51-52</i>
Suite da 1 posto letto	€ 157,95	€ 285,95
Suite da 2 posti letto	€ 299,56	€ 435,73
Suite da 3 posti letto	€ 405,77	€ 582,78

TABELLA B

Bar	COMPROPRIETARI	Pubblico Ordinario
Prima colazione	€ 5,00	€ 13,00
Minerale	€ 1,40	€ 3,00
Bibite in bottiglia	€ 1,15	€ 3,00
Aperitivi/Vermouth	€ 1,40	€ 3,00
Liquori Nazionali	€ 1,70	€ 3,00
Liquori Nazionali Riserva	€ 2,25	€ 4,50
Liquori Esteri	€ 2,25	€ 3,50
Liquori Esteri Riserva	€ 2,85	€ 5,00
Spumante Normale	€ 14,20	€ 22,00
Spumante Riserva	€ 28,40	€ 48,00
Champagne Normale	€ 45,45	€ 70,00
Champagne Riserva	€ 113,60	€ 180,00
Cocktails	€ 3,00	€ 6,00
Long Drinks	€ 2,85	€ 6,00
Birra	€ 2,25	€ 3,50
Caffè	€ 0,70	€ 2,00
Caffè corretto	€ 1,30	€ 2,60
Cappuccino	€ 1,00	€ 2,00
Latte	€ 0,85	€ 1,55
Infusi	€ 1,00	€ 2,00
Cioccolata	€ 1,15	€ 2,10
Spremuta di agrumi	€ 2,25	€ 3,00
Croissant	€ 0,85	€ 1,50
Servizi alberghieri		
Servizio in Camera (per persona)	€ 6,00	€ 6,00
Animali piccola taglia	€ 7,00 al giorno	€ 7,00 al giorno
Cambio biancheria per persona	€ 5,00	

- Listino R.C.I.: breakfast + € 1,00 - Bar come comproprietari.
- Comproprietari Domina che scambiano con R.C.I. un prodotto Domina, beneficiano del listino comproprietari.
- Per altri prodotti bar non elencati applicare uno sconto del 30% del listino ufficiale.

DOMINA VACANZE SpA
Via A. Maffei, 1 - 20135 Milano
Tel. 02.55004562 - Fax 02.55190343

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.S. Prokapital Grupp, con sede in Milano, via A. Maffei 1.